



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice del lavoro del Tribunale di Napoli, dott. Paolo Landi ha pronunciato all'udienza del 6-5-2021 la seguente

SENTENZA

Nella Causa iscritta al N° 12567\2019 R.G. sez. LAVORO/PREVIDENZA

TRA

difesa dall'avv. Daniele Graziano

E

M.I.U.R. in persona del suo legale rappresentante p.t. e Ufficio Scolastico Regionale per la Campania Convenuti Contumaci

NONCHE'

la Scuola di Napoli, in persona del Rettore Dirigente Scolastico p.t. difesa dal funzionario delegato dott.ssa

MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato in data 5-6-2019 la parte ricorrente in epigrafe premetteva di essere una docente di Scuola Secondaria di I° grado con contratto di lavoro a tempo indeterminato, classe di concorso A022 – Italiano, Storia e Geografia – transitata nei ruoli dei docenti di istruzione secondaria di primo grado a seguito di passaggio di ruolo, a far data dal 1° settembre 2014, a tutt'oggi con sede di servizio presso la Scuola di di Napoli; deduceva che aveva ottenuto il passaggio di ruolo alla Scuola Secondaria di I° grado dopo aver svolto servizio nella Scuola dell'Infanzia – quale docente di ruolo – negli anni scolastici 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013 e 2013/2014; che aveva chiesto la valutazione ai fini giuridici, economici e di carriera di anni 8 di servizio di insegnamento pre-ruolo nonché di anni 4, mesi 0, giorni 0 di servizio di insegnamento di ruolo prestato su Scuola dell'Infanzia dal 1° settembre 2010 al 31 agosto 2014



ottenendo tuttavia, un riconoscimento parziale del servizio di ruolo prestato nella Scuola dell'Infanzia con esclusione degli anni scolastici 2010/11, 2011/12, 2012/13 e 2013/14 ed inutile si era rivelata ogni istanza di rettifica; che tale provvedimento comportava il passaggio alle classi stipendiali successive con ingente ritardo rispetto a quanto spettante, con ogni conseguenza anche sotto il profilo economico.

Tanto premesso, la parte ricorrente, sulla base di articolate argomentazioni giuridiche, ha chiesto di accertare e dichiarare l'illegittimità del decreto di ricostruzione di carriera (prot. n. [redacted]) adottato nei confronti della ricorrente nella parte in cui erroneamente non era stato utilmente ed integralmente valutato ai fini giuridici ed economici e di carriera, il servizio di ruolo prestato dalla ricorrente, in qualità di docente di Scuola dell'Infanzia (ex materna), negli anni scolastici 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013 e 2013/2014 e la conseguente condanna dell'Amministrazione all'inquadramento nella fascia economica di appartenenza e all'adeguamento del trattamento stipendiale dovuto in base alla complessiva anzianità e, conseguentemente, alla corresponsione in suo favore, a titolo di progressione economica, degli arretrati e/o delle differenze stipendiali già maturati, da quantificarsi in sede amministrativa, con vittoria delle spese del giudizio ed attribuzione al procuratore anticipante.

Si costituiva unicamente l'Istituto scolastico il quale, sulla base di varie argomentazioni giuridiche, chiedeva il rigetto della domanda con vittoria delle spese del giudizio.

Non si costituivano le altre parti convenute preferendo restare contumaci.

All'odierna udienza, acquisiti agli atti i documenti prodotti, la causa è stata decisa mediante trattazione scritta ex art. 83 lett. h) D.L. N° 18\2020, con termine di 60 giorni per il deposito della motivazione, ai sensi dell'art. 429 C.P.C. comma 1°.

La domanda è fondata e va accolta per quanto di ragione.

Preliminarmente, va detto che la legittimazione passiva va riconosciuta unicamente in capo al Ministero convenuto, quale unico effettivo datore di lavoro.

Appare opportuno, per una comprensione della vicenda, ricostruire preliminarmente la normativa di settore, oggetto di non uniforme interpretazione in giurisprudenza.

L'art. 485 del D. Lgs. n. 297 del 16.4.1994, rubricato "*Personale docente*" dispone: "*1. Al personale docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistica, il servizio prestato presso le predette scuole statali e parificate, comprese quelle all'estero, in qualità di docente non di ruolo, è riconosciuto come servizio di ruolo, ai fini giuridici ed economici.....*

2. Agli stessi fini e nella identica misura, di cui al comma 1, è riconosciuto, al personale ivi contemplato, il servizio prestato presso le scuole degli educandati femminili statali e quello prestato in qualità di docente elementare di ruolo e non di ruolo nelle scuole elementari statali, o parificate, comprese quelle dei predetti educandati e quelle all'estero, nonchè nelle scuole popolari, sussidiate o sussidiarie".

La L. 11 luglio 1980, n. 312 ha disposto (con l'art. 57 commi 1 e 2) che "*I passaggi di ruolo di cui all'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417 Art. 77 (cioè quelli "del personale docente da un ruolo ad altro di scuole di grado superiore secondo quanto previsto dalla allegata tabella H a favore del*



personale docente in possesso di una anzianità di servizio effettivo nel ruolo di appartenenza non inferiore a cinque anni”) *possono essere disposti, oltre che da un ruolo ad un altro superiore, da un ruolo ad altro inferiore, nei medesimi casi in cui sono consentiti i correlativi passaggi inversi. Detti passaggi sono consentiti altresì al personale educativo, al personale insegnante diplomato delle scuole secondarie ed artistiche e al personale insegnante delle scuole materne, fermi restando i requisiti previsti dal citato articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417.*”

L’art. 83 del suddetto DPR 31 maggio 1974, n. 417 rubricato: “*Passaggio ad altro ruolo*”, ha previsto che: “*In caso di passaggio anche a seguito di concorso del personale direttivo e docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistica da un ruolo inferiore ad uno superiore il servizio prestato nel ruolo inferiore viene valutato per intero nel nuovo ruolo, mediante ricostruzione di carriera*”.

Pertanto, l’art. 57 della più volte richiamata L. n. 312/80 ha esteso l’ambito del personale della scuola materna avente titolo ad usufruire della possibilità di passaggio di ruolo, creando una sorta di osmosi fra i distinti ruoli del personale della scuola e permettendo, così, anche agli insegnanti di scuola materna, in possesso dei prescritti requisiti, l’accesso, oltre che ovviamente ai ruoli della scuola elementare, anche a quelli della scuola media e degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado ed artistica.

Quindi, mentre in passato gli artt. 1 e 2 del D.L. n. 370 del 1970 non consentivano il riconoscimento della pregressa anzianità nel passaggio dal ruolo della scuola materna a quello della scuola superiore, successivamente, proprio in applicazione del combinato disposto degli artt. 57 della L. n. 312/80 ed 83 del DPR n. 417/74 - che generalizzano la mobilità verticale verso l’alto consentendo la conservazione dell’anzianità maturata nel ruolo pregresso – va riconosciuta pure a quei docenti della scuola materna che transitano nei ruoli della scuola secondaria di primo e secondo grado la pregressa anzianità di ruolo maturata nella scuola materna.

E’ vero che l’art. 57 della sopravvenuta L. n. 312/80 non si occupa espressamente del problema della conservazione o meno dell’anzianità maturata nel ruolo precedente; tuttavia, deve ritenersi che tale norma, nel consentire i passaggi di ruolo alle condizioni di cui al DPR n. 417 del 1974, operi un rinvio anche al previgente art. 83 dello stesso DPR n. 417 del 1974 il quale prevede la conservazione della pregressa anzianità in caso di passaggio da un ruolo ad un altro, dal momento che ogni diversa interpretazione si presterebbe a seri sospetti di incostituzionalità per irragionevole disparità di trattamento, ai fini della ricostruzione della carriera, tra il personale di ruolo della scuola materna transitato ad un ruolo superiore rispetto a quello delle scuole elementari (v., a tal ultimo proposito, la sentenza del Consiglio di Stato n. 2553 del 2009, in cui è puntualizzato che una lettura costituzionalmente orientata – e non restrittiva – della disposizione di cui all’art. 83 DPR cit. non può che implicare un generalizzato riconoscimento dei servizi pregressi, purché si tratti di servizi “di ruolo”, come il dettato della disposizione in esame suggerisce, con esclusione, dunque, di quelli “non di ruolo”).

Né, infine, possono trarsi decisivi argomenti dalla ordinanza della Corte Costituzionale n. 89 del 2001, la quale, senza assumere posizione sulla possibilità o



meno di dare alla norma una interpretazione estensiva, si è limitata - in riferimento, si noti, al mancato riconoscimento del servizio pre-ruolo prestato in una scuola materna non statale (alla base dell'ordinanza di rimessione degli atti alla Consulta per diversità di trattamento) e, quindi, in ipotesi diversa da quella che ci occupa - ad affermare, nel dichiarare la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 del D.L. n. 370/70 ("Riconoscimento del servizio prestato prima della nomina in ruolo dal personale insegnante e non insegnante delle scuole di istruzione elementare, secondaria e artistica") conv. in L. n. 576/70, "quali riprodotti" nell'art. 485 del D. Lgs. n. 297/94 ("Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado") sollevata in relazione agli artt. 3 e 97 Cost., che anche l'interpretazione restrittiva delle disposizioni impugnate non comporta la violazione dei parametri costituzionali invocati, non risultando manifestamente irragionevole, né contraria al buon andamento dell'amministrazione, la scelta discrezionale del legislatore di valutare diversamente il servizio pregresso dei docenti della scuola secondaria, a seconda che sia stato prestato nella scuola elementare o in quella materna, alla luce della diversità dell'insegnamento impartito in questi due gradi, ancora esistente pur se meno marcata che in passato.

Anche la Suprema Corte ha da tempo riconosciuto il diritto alla ricostruzione della carriera affermando (cfr. Cass. N° 2037\2013) che: " *In tema di personale docente, se in passato gli artt. 1 e 2, d.l. n. 370 del 1970, non consentivano il riconoscimento della progressiva anzianità nel passaggio dal ruolo della scuola materna a quello della scuola superiore, attualmente l'art. 57, legge n. 312 del 1980 e l'art. 83, d.P.R. n. 417 del 1974, introducendo diverse tipologie di mobilità che consentono di computare per intero l'anzianità progressiva, realizzano un'osmosi tra i distinti ruoli del personale docente della scuola avente specifici requisiti, sicché può oggi essere riconosciuta al docente di scuola superiore il riconoscimento, in sede di ricostruzione di carriera, dell'anzianità nella scuola materna, purché maturata in servizio di ruolo*".

Ancor più di recente tale orientamento è stato confermato dalle S.U. della Cass. con la sentenza N° 9144\2016 ove si legge: " *In tema di passaggi di ruolo del personale docente, per effetto del combinato disposto degli artt. 77, 83 del d.P.R. n. 417 del 1974 e art. 57 della l. n. 312 del 1980, all'insegnante che passi dalla scuola materna alla secondaria l'anzianità maturata nel ruolo della scuola materna deve essere riconosciuta in misura integrale, anziché nei limiti della cd. temporizzazione*".

La Corte ha autorevolmente sostenuto che: " *l'originaria previsione che consentiva il passaggio da un ruolo inferiore ad uno superiore, a seguito della modifica dei 1980, è stata ampliata sotto molteplici profili compreso quello relativo alla possibilità di passaggio nei ruoli (necessariamente) superiori per gli insegnanti di scuola materna. Questa modifica della norma sui passaggi di ruolo comporta la modifica della norma base (art. 77), cui è collegato l'art. 83 e ne amplia, di riflesso, la previsione, sicché la regola dettata da questa norma, per cui il servizio prestato nel ruolo inferiore viene valutato per intero nel nuovo ruolo mediante ricostruzione di carriera, varrà anche per le tipologie di passaggio a ruoli superiori non previste nel testo originario della norma e quindi, fra queste, anche per il passaggio a ruoli superiori degli insegnanti di scuola materna. Cambiato, in altri termini, uno degli elementi del combinato disposto,*



la modifica si riflette sulla restante parte della norma frutto di una combinazione di disposizioni”.

Va riconosciuto, quindi, il diritto della parte ricorrente alla ricostruzione della carriera, tenuto conto dell’anzianità di servizio comprensiva del periodo in cui è stata docente di ruolo presso la scuola d’infanzia.

Le spese del giudizio nei confronti del MIUR seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, mentre vanno compensate tra le altre parti del giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale così provvede: accoglie la domanda e per l’effetto dichiara il diritto della parte ricorrente alla ricostruzione della carriera, tenuto conto dell’anzianità di servizio comprensiva del periodo in cui è stata docente di ruolo presso la scuola d’infanzia. Condanna il MIUR alla ricostruzione della carriera, con integrale valutazione ai fini giuridici ed economici, ivi compreso il trattamento stipendiale, del servizio di ruolo prestato in tale veste negli anni scolastici dal 2010 al 2014, il tutto da quantificarsi in separata sede.

Condanna il M.I.U.R. al pagamento delle spese del giudizio liquidandole in complessivi € 2.400,00 oltre IVA, CPA e spese generali, con attribuzione al procuratore anticipante. Compensa tra le altre parti le spese del giudizio.

Assegna termine di 60 giorni per il deposito della motivazione, ai sensi dell’art. 429 C.P.C. comma 1°.

Così deciso in Napoli il 06/05/2021

Il Giudice del Lavoro
Dott. Paolo Landi

